# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. **Ambito di applicazione**: le presenti condizioni generali di acquisto hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i fornitori dai quali il CNR acquista beni e/o servizi in applicazione delle norme di legge e di regolamento. Le condizioni di vendita del fornitore non saranno in nessun caso applicabili ai rapporti contrattuali con il CNR, anche se fossero state richiamate in qualsiasi documento proveniente dal fornitore stesso.
2. **Resa**: franco destino.
3. **Durata**: la fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso la sede indicata della pagina precedente.
4. **Subappalto**: in caso di subappalto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 119 del codice dei contratti. Si precisa inoltre che in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto il subappaltatore è tenuto a comunicare i dati del titolare effettivo e se deve o meno effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione delle attività da svolgere in subappalto.
5. **Anticipazioni, fatturazione e pagamento**: non può essere corrisposta alcuna anticipazione nel caso di contratti per prestazioni di forniture e di servizi ad esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali. Per servizi e forniture non rientranti in tali casistiche può essere corrisposta un’anticipazione pari al 20%. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per appalti che prevedono pagamenti per stati di avanzamento, è previsto un pagamento intermedio (stato di avanzamento della prestazione - SAP) pari al 20% del prezzo contrattuale da corrispondere all'aggiudicatario, previa emissione di fattura, a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento. L'erogazione di tale pagamento intermedio, nei casi in cui non corrisponda a prestazione resa (cioè in casi diversi dagli appalti di servizi), è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, avente le medesime caratteristiche di quella necessaria per l'anticipazione.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della fattura, redatta secondo la normativa vigente, recante, pena il rifiuto della stessa, il numero d'ordine (corrispondente al numero di registrazione al protocollo), il CIG, il CUP e la seguente dicitura “**\_\_\_\_\_**”, fatte salve le verifiche di legge previste prima dell'effettuazione dei pagamenti. Nel caso di pagamenti per SAL, vige l'obbligo di riportare nei vari SAL una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dei principi DNSH.

1. **Penali**: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione dell’appalto di cui all’art. 8, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nei contratti di forniture, nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Ai sensi dell’art. 47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L. 108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento). La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art.47 L. 108/2021, determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché́ dal PNC. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.
2. **Tracciabilità dei flussi finanziari**: il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto. Il fornitore si impegna a consentire all’Amministrazione la verifica di cui al c. 9 art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura-UTG della provincia ove ha sede l’Amministrazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. **Risoluzione del contratto**: in adempimento a quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
   1. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
   2. nei casi di cui ai punti del presente contratto relativi a:
      1. Penalità;
      2. Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;
      3. Sicurezza sul lavoro;
      4. Divieto di cessione del contratto;
4. **Recesso dal contratto**: la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art.123 del D.Lgs. 36/2023 ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture o ai servizi eseguiti del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre ad un decimo del valore dei servizi non eseguiti o delle forniture non consegnate. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento al predetto art.123 del D.Lgs. 36/2023 nonché all’art.11 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
5. **Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro**: al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori. I sopraccitati obblighi vincolano l’affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. L’affidatario è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. A richiesta della stazione appaltante, l’affidatario deve certificare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell’appalto. La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell’assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l’ottemperanza a tali obblighi, da parte dell’affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell’art. 11 del Codice.

1. **Modifiche** **contrattuali**: la stazione appaltante può modificare il contratto d’appalto conformemente a quanto disposto all’art. 120 del codice dei contratti pubblici.
2. CAMPO.CONFORMITA campo conformita
3. **Divieto di cessione**: è vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti l’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
4. **Foro competente**: per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

*La presente lettera d’ordine è sottoscritta da ciascuna Parte, con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa (in caso di O.E. straniero è accettata la firma olografa con allegato documento d'identità in corso di validità) e stipulata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, cioè consiste nello scambio di lettere “commerciali” mediante PEC o mediante piattaforma elettronica. L’imposta di registro sarà dovuta in caso d’uso ai sensi del D.P.R 131/1986.*